

Addi 24/01/2012 in Roma

Tra

A.S.SO.FARM
Prot. n. 00475
Data 25-1-12

ASSOFARM
e
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Premesso

Visto l'articolo. 2 D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, N. 126.

Visto l'articolo 5 D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

Visto l'articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.

Visto l'articolo 53, comma 1 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto l'art. 1, comma 47 della legge 13 dicembre n. 220/2010.

Visto l'articolo 26 Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Visto l'articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011 n. 183 ha dettato, per il periodo d'imposta 2012, nuove disposizioni in materia di "*imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività*";

che le Parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel periodo 2009/2010/2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia; quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, lavoro in turno, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

convengono

che l'allegato accordo quadro Aziendale/territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "*imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività*" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

ASSOFARM



FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL



Addì in

Tra

AZIENDA

e

FILCAMS-CGIL territoriale, FISASCAT-CISL territoriale, UILTUCS-UIL territoriale

Premesso

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l' Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall' art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione dell' art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. L' art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall' articolo 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 estende in tema di *“imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività”* per il periodo d' imposta 2012;

si conviene quanto segue

Per l' anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del CCNL applicato presso l' Azienda sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. n. 3/E l' Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009-2010-2011, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all' andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

L' Azienda pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel CCNL applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale **anche svolto in** prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello) erogati nell' anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell' Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009-2010-2011.

L' Azienda applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi situate fuori della provincia di

L' Azienda informerà la rispettiva RSU/RSA, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell' attuazione della presente intesa.

Letto confermato e sottoscritto.

p. L' AZIENDA

p. FILCAMS-CGIL territoriale

p. FISASCAT-CISL territoriale

p. UILTUCS-UIL territoriale

RSA/RSU